

TABELLA H, (art. 152).

## Tasse e soprattasse scolastiche per le Università e per gli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B.

(Tabella G, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656 - Art. 5, comma 1°, R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527 - Tabella A, annessa al R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 30, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 7, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Articoli 6 e 7 R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, - Art. 19, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 40 e tabella A, annessa al R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

FACOLTÀ	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale di iscrizione	Tassa di licenza del biennio propedeutico	Tassa di laurea o diploma	Soprattassa annuale per esami di profitto	Soprattassa per esami di laurea o di diploma	Soprattassa di ripetizione		Tassa annuale per gli studenti fuori corso
							per ciascun esame di profitto	Per l'esame di laurea, di diploma o di licenza	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Giurisprudenza .....	300	750	—	300	150	75	20	50	100
Scienze politiche.....	300	750	—	300	150	75	20	50	100
Scienze economiche e commerciali.....	300	450	—	300	150	75	20	50	100
Lettere e filosofia.....	300	400	—	300	150	75	20	50	100
Medicina e chirurgia .....	300	800	—	300	150	75	20	50	100
Medicina veterinaria.....	300	400	—	300	150	75	20	50	100
Farmacia:									
a) corso di farmacia.....	300	650	—	300	150	75	20	50	100
b) corso di chimica e farmacia.....	300	550	—	300	150	75	20	50	100
Scienze matematiche, fisiche e naturali.....	300	400	—	300	150	75	20	50	100
Ingegneria:									
a) biennio propedeutico ...	300	700	100	—	150	—	20	50	100
b) triennio di applicazione	225	900	—	300	150	75	20	50	100
Architettura .....	300	850	—	300	150	75	20	50	100
Agraria .....	300	400	—	300	150	75	20	50	100

## NOTE.

1. - La soprattassa annuale per gli esami di profitto (colonna n. 5) è dovuta da tutti gli studenti in corso di studi, nonchè dagli studenti fuori corso che sostengono esami.

2. - La tassa annuale per gli studenti fuori corso (colonna n. 9) è dovuta dagli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studenti ai sensi dell'art. 149.

3. - Agli studenti iscritti alla Scuola per bibliotecari e archivisti paleografi presso la R. Università di Firenze si applicano, per quanto concerne le tasse e le soprattasse scolastiche, le disposizioni vigenti per gli studenti della Facoltà di lettere e filosofia (Art. 4 R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1968).

4. - Le tasse e le soprattasse delle Scuole d'ingegneria aeronautica e d'ingegneria mineraria istituite presso il R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma sono quelle stabilite per la Facoltà d'ingegneria (Art. 3, comma 2°, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 - Art. 4, R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 507).

5. - Gli ingegneri del Corpo Reale delle miniere e i funzionari dello Stato, che frequentano i corsi di perfezionamento istituiti, rispettivamente, presso la Scuola di ingegneria mineraria del R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma e presso la Facoltà di scienze politiche della R. Università di Roma, sono tenuti soltanto al pagamento di una tassa di esami di L. 100 al termine dei corsi medesimi (Art. 4, comma 2°, R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 507 - Art. 5, comma 2°, R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527).

6. - Coloro che ottengono il riconoscimento, a norma dell'art. 170, di titoli accademici conseguiti all'estero debbono pagare la tassa di laurea o di diploma (colonna n. 4). Coloro che per riconoscimento di titoli conseguiti all'estero debbono sostenere esami di profitto, di laurea o di diploma sono tenuti al pagamento anche delle relative soprattasse (Art. 17, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 12, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

7. - Coloro i quali conseguano diplomi di specializzazione nei vari rami professionali presso le Scuole speciali o presso le Scuole e i Corsi di perfezionamento, istituiti nelle Università e negli Istituti superiori sono tenuti a versare all'Erario L. 200 per tassa di diploma (Art. 52, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).